Il giorno 4 marzo 2016, alle ore 08:30, in seconda convocazione, si è riunita, la IV Commissione Consiliare Permanente convocata con nota Prot. 3268 n. del 26 febbraio 2016.

Sono presenti i consiglieri Guido Giovanna, Anna Rita Taurino e Stefanizzi Nando, constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.

Avendo terminato l'esame della novella legislativa nonché aver abbozzato le proposte di modifiche, si procede, dopo rilettura dei verbali precedenti, alla redazione della proposta definitiva di adeguamento del regolamento IUC, indicando i seguenti punti:

1- modifica del comma 7, dell'art. 5, inserendo il seguente testo, in luogo di quello vigente:

"la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodatario risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nell'immobile concesso in comodato e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Squinzano un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D. lgs. 14/03/20111, n. 23".

2 – sostituzione del vigente art. 11, con il seguente:

Articolo 11 - Esclusione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli:

- 1. Sono esclusi dal pagamento dell'IMU agricola, a decorre dall'anno 2016, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
- 3 abrogazione dell'inciso "ivi compresa l'abitazione principale" di cui al comma 1 dell'art. 33 Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili.
- 4- inserimento all'art 38 Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili, ultimo comma, del punto VII, recante il seguente testo: "A decorrere dall'anno 2016, il tributo per I servizi indivisibili no comma applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione della applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione della applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione della applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione della applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione della applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione della applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione della applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione della applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

5- inserimento all'Articolo 36 - Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili – del comma 2 recante il seguente testo: "per gli immobili locati a canone concordato, l'imposta è determinata applicando l'aliquota ridotta al 75%".

6- inserimento all' Articolo 8 - Base imponibile dell'imposta municipale propria, del comma 9, recitante : "per le imprese di costruzione che detengono immobili invenduti, l'aliquota sarà del 1 per mille, fintanto che permanga la destinazione alla vendita e detti immobili non risultino locati". E la conseguente abrogazione del punto VII, comma 2 dell'art. 10.

7- inserimento all'Articolo 8 -Base imponibile dell'imposta municipale propria, del comma 10, recitante: "per gli immobili locati a canone concordato, l'imposta è determinata applicando l'aliquota ridotta al 75%".

8 - abrogazione del comma 3 dell'Articolo 35 - Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili, che viene sostituito dal seguente testo: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo, a condizione che fruisca dell'immobile come abitazione principale, è esonerato, a decorrere dall'anno 2016, dal pagamento del tributo. Resta a carico del proprietario dell'unità immobiliare la quota di tributo tari nella percentuale stabilita dal Comune per l'anno 2015 e, comunque, in misura non superiore al 90%"

Si procede all'invio telematico del presente verbale alla segreteria con richiesta di trasmissione dello stesso al Segretario Generale, al Responsabile del Settore Tributi ed all'Assessore al Bilancio, per i parrei tecnici di loro competenza propedeutici all'inserimento della proposta agli atti del prossimo Consiglio Comunale.

Si richiede, altresì, la trasmissione del presente verbale anche ai Presidenti delle altre Commissioni Consiliari Permanenti, opportuna conoscenza.

La seduta è tolta alle ore 09:40.

I Consiglieri



